

Complemento n. 1 al Regolamento del fondo per la formazione professionale forestale

## **Contributi per piccole imprese, per collaboratori con incarichi minimi e per indipendenti**

### **Oggetto della presente regolamentazione**

La base per il calcolo dei contributi al fondo per la formazione professionale forestale è costituita dal vigente Regolamento del fondo per la formazione professionale forestale (il regolamento può essere scaricato da [www.ffp-forestale.ch](http://www.ffp-forestale.ch)).

Su richiesta, tali contributi possono essere ridotti rispettando le condizioni elencate in seguito. Di principio, sono soggetti a tributo anche gli imprenditori forestali indipendenti e gli agricoltori che conseguono un reddito dall'attività forestale. Essi possono pure richiedere la riduzione.

### **Determinazione del contributo di base e del contributo del/della capoazienda per piccole imprese e per indipendenti**

<b>Cifra d'affari nell'economia forestale</b>	<b>Contributo di base</b>	<b>Contributo capoazienda</b>
fino a CHF 10'000.-	esente da contributo	esente da contributo
da CHF 10'001.- a CHF 30'000.-	CHF 175.00 contributo di base ridotto	CHF 125.00 contributo ridotto
da CHF 30'001.-	CHF 350.00 contributo di base completo	CHF 250.00

Per la cifra d'affari si conteggiano gli introiti lordi derivati da prestazioni fornite nell'ambito dell'economia forestale in conformità all'art. 4 del Regolamento del fondo. Il contributo di base non comprende il contributo del/della capoazienda.

### **Determinazione del contributo per i collaboratori**

<b>Salario annuo del collaboratore per attività nell'economia forestale</b>	<b>Contributo al fondo per la formazione professionale forestale</b>
fino a CHF 10'000.-	esente da contributo
oltre CHF 10'001.- grado d'impiego è del 50% o inferiore	CHF 125.00
oltre CHF 10'001.- grado d'impiego superiore al 50%	CHF 250.00

### **Presupposti per queste aliquote contributive:**

**Le aliquote indicate in precedenza possono essere concesse solo se la cifra d'affari nell'economia forestale, risp. i singoli salari sono comprovati da giustificativi.** Sono considerati tali, per esempio: la contabilità aziendale, un conteggio dei contributi AVS o i certificati di salario. Tutte le indicazioni saranno trattate con la massima riservatezza !

La presente regolamentazione è stata deliberata dal comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera il 23.01.2019 ed è in vigore dal 01.03.2019.